IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVI - Serie V - Vol. III - Fasc. IV - Aprile 1931

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.** I. Condanne di libri, p. 97. II. Decreto circa l'educazione sessuale e l'eugenica, p. 98. - **S. C. dei Sacramenti.** Istruzione circa gli scrutinii ed esplorazione di volontà, da farsi prima dell'ordinazione, p. 99. - **S. C. del Concilio.** Circa l'uso profano delle campane, p. 107. — **LEGGI CIVILI-ECCLESIASTICHE.** Testo unico sugli assegni al Clero, (*continuazione e fine*), p. 108. — **QUESITI MINORI** (n. 21), p. 123. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 123. — **RECENSIONI**, p. 126. — **FATTI DEL MESE**, pag. 126.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del Santo Officio.

I.

Libri all'Indice. [« A. A. S. », XXII, pag. 520 XXIII, pag. 13 s., pag. 118].

Con decreti di feria IV, 16 luglio, 19 e 26 novembre 1930, 4 e 11 marzo 1931, ratificati dal S. Padre nei successivi giovedì, sono stati inseriti rispettivamente all'Indice i libri: LUDWIG DENNEFELD (1), *Le Messianisme*, Paris, Letouzey, 1929, e l'omonimo articolo nel « Dictionn. de théol. cathol. », t. X, col. 1404-1568; PAUL ROUÈ, *Le Procès de Jésus, étude historique*, Paris, A. Delpeuch, éd.; *Le Procès de Judas, dit l'Iscariot*, Paris, éd. de l'Épi; *Code de l'union libre* (*amants, maîtresses, enfants maturels*), Paris, Libr. du Droit usuel pratique; *Traité de l'annulation du mariage religieux*, Paris, Ét. Chiron, éd.; *Mon formulaire d'actes sous seings privés*, Paris, Libr. du Droit usuel pratique, Guillermo DELLHORA, *La Iglesia Católica ante la crítica en el pensamiento y en el arte*, Mexico, ed. Dellhora, 1929; P. MARTIAL LEKEUX, *L'Ami*, Paris, Editions Saint-Michel; TH. VAN DE VELDE (ex-direttore della clinica ginecologica di Harlem), *Het volkomen huwelijk* ossia: « Il matrimonio perfetto » (2), con richiamo al canone 1396, per cui « libri

(1) Professore di Sacra Scrittura nell'Università di Strasburgo: alla condanna segue il seguente comunicato: « La Suprema Sacra Congregazione del Santo Offizio, viste le buone disposizioni e i manifestati propositi dell'autore, rev. prof. Ludovico Dennefeld, di correggere e riformare il suo scritto *e il suo insegnamento*, non ha creduto di procedere ad altre misure».

(2) Si confrontino le allusioni a questa trista opera, nell'enciclica sul matrimonio cristiano: sopra, pag. 14 fin., e specie a pag. 43: « E sentiranno (i fedeli) profondo orrore e fuggiranno con ogni diligenza quelle nefande opinioni che oggi appunto, a disonore della verace dignità umana, si vanno diffondendo, a voce e in iscritto, col nome di « perfetto matrimonio », che più giustamente e meritamente deve dirsi « matrimonio depravato ». – Non si tratta infatti nel libro che di « ogni idolatria della carne e ignobile schiavitù della libidine » propugnata in tutti i suoi peggiori raffinamenti. Il richiamo esplicito al canone 1396 è stato reso necessario dalla recente versione italiana, « lanciata » da Milano, con strepitosa réclame.

ab Apostolica Sede damnati ubique locorum et in quodcumque vertantur idioma prohibiti censentur ».

II.

Circa la educazione sessuale e la eugenica. [« A. A. S. », XXIII, pag. 119].

Decreto. — In Congregatione generali Sancti Officii habita feria IV, die 18 Martii 1931, propositis dubiis quae sequuntur:

I. An probari queat methodus, quam vocant, « educationis sexualis » vel etiam « initiationis sexualis » ?

II. Quid sentiendum de theoria sic dicta « eugenica », sive « positiva » sive « negativa », deque indicatis ab ea mediis ad humanam progeniem in melius provehendam, posthabitis legibus seu naturalibus, seu divinis, seu ecclesiasticis, ad matrimonium singulorumque iura spectantibus ?

Em.mi ac Rev.mi DD. Cardinales fidei morumque integritati tuendae praepositi, re diligenti examine discussa praehabitoque Rev.morum Patrum Consultorum suffragio, respondendum decreverunt:

Ad I. *Negative*: et servandam omnino in educatione iuventutis methodum ab Ecclesia sanctisque viris hactenus adhibitam et a S.mo Domino Nostro in Encyclicis Litteris « De christiana iuventae educatione » datis sub die 31 Decembris 1929 commendatam. Curandam scilicet imprimis plenam, firmam, nunquam intermissam iuventae utriusque sexus religiosam institutionem; excitanda in ea angelicae virtutis aestimationem, desiderium, amorem; eique summopere inculcandum ut instet orationi, Sacramentis Poenitentiae et Ss.mae Eucharistiae sit assidua, Beatam Virginem sanctae puritatis Matrem filiali devotione prosequatur eiusque protectioni totam se committat; periculosas lectiones, obscoena spectacula, improborum conversationem et quaslibet occasiones sedulo devitet.

Proinde nullo modo probari possunt quae ad novae methodi propugnationem, postremis hisce praesertim temporibus, etiam a nonnullis catholicis auctoribus, scripta sunt et in lucem edita (1).

Ad II. Eam esse omnino improbandam et habendam pro falsa et damnata, ut in Encjclicis Litteris de matrimonio christiano « Casti connubii » datis sub die 31 Decembris 1930 (2).

(1) Trattasi della nuova « pedagogia sessuale », circa l'istruzione da darsi ai giovani *circa sextum*, e di cui si è fatto fra gli altri propugnatore in Italia il dottor L. Scremin, in vari articoli della « Scuola Cattolica » di Milano, 1926, e 1927 poi raccolti in un libro: *L'educazione della castità*, vietato espressamente dal Vescovo di Padova. Per quel che riguarda il diritto canonico, può dimostrarsene senz'altro la infondatezza appellandosi al canone 1082.

(2) Cfr. infatti, sopra pag. 20 seg.

Hanc autem Em.orum Patrum resolutionem S.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI sequenti feria V die 19 eiusdem mensis et anni, in solita audentia R. P. D. Adsessori impertita, plane approbare et confirmare dignatus est eamque publici iuris faciendam mandavit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 21 Martii 1931.

L. ✠ S. Subrizi, *Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.*

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

A tutti gli Ordinari diocesani: circa lo scrutinio da farsi prima di promuovere i candidati agli Ordini. [« A. S. S. », XXIII, pag. 120] (1).

Istruzione. – I. *De Ordinariorum munere sedulo scrutandi mores candidatorum ante Ordinationem.* — 1. Quam ingens Ecclesiae atque animarum saluti detrimentum inferant qui, divina destituti vocatione, sacerdotale ministerium inire praesumunt, angelicis ipsis humeris formidandum, neminem profecto fugit. Unde qui a Spiritu Sancto sunt positi regere Ecclesiam Dei, ad plurima atque ingentia avertenda mala ab ipsa Ecclesia atque a christifidelibus, sedulissimam adhibeant curam oportet, ne tanti ministerii aditus illis pateat, quibus, ob defectum sacerdotalis vocationis, aptandum est illud Christi Domini: « Amen, amen dico vobis: qui non intrat per ostium in ovile ovium sed ascendit aliunde, ille fur est et latro » (Ioann., X, 1).

Haec Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, quae vi can. 249 § 3, competens est in causis, quibus agitur de nullitate sacrae Ordinationis aut onerum eidem adnexorum, in iisdem agitandis, rem, ut plurimum, esse animadvertit de sacerdotibus querelam moventibus adversus sacram Ordinationem, qui, etsi probare non valeant se vi aut gravi metu fuisse adactos ad sacros Ordines suscipiendos, tamen ex iis quae in actis deducuntur, aperte ostendunt, se fuisse praepostero modo in sacram militiam adlectos, seu non satis fuisse exploratam vocationem, nec libera et spontanea voluntate sacros Ordines suscepisse. Quod grave incommodum ut penitus removeatur eadem Sacra Congregatio ea instanter recolere satagit, quae S. Paulus ad Timotheum scri-

(1) Richiamiamo l'attenzione su questa importantissima istruzione, che, se non innova in diritto, innova però molto nella procedura previa al conferimento dei Sacri Ordini, ed è dedotta – come espressamente dice più volte – dalla esperienza fatta e raccolta dai processi di sacra ordinazione discussi nella Sacra Congregazione stessa. I fedeli associati del « Monitore » possono poi agevolmente scorgervi accolti molti dei postulati e suggerimenti proposti dal compianto monsignor Camele nei suoi articoli su la *formazione del clero,* che ne formano un commento anticipato.

bens commendabat: « Manus cito nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienis » (V, 22), quaeque relata sunt in Codice atque fusius explicata: « Episcopus sacros Ordines nemini conferat, nisi ex positivis argumentis moraliter certus sit de eius canonica idoneitate: secus non solum gravissime peccat, sed etiam periculo se committit alienis communicandi peccatis » (can. 973, § 3).

2. In primis itaque Episcopus rationem habere debet eorum, quae vigens ius de Seminariorum disciplina constituit, necnon ceterarum normarum, quas ad nostra usque tempora Sacrae Congregationi de Seminariis et Studiorum Universitatibus ad rem praestituere placuit, uti Seminariorum alumni, iis qualitatibus se ornatos exhibeant, quae ad rite, sancte ac fructuose ministerium sacerdotale exercendum hodie requiruntur. His praeterea sunt accensenda quae ius canonicum praescribit quaeque respiciunt, praeter irregularitates, impedimenta quoad sacros Ordines suscipiendos, uti in can. 983–987 cautum est, ceteraque, quae can. 973 in subiecto sacrae Ordinationis exigit.

3. Quae ut probe exsecutioni demandentur, Episcopus seu Ordinarius in perscrutandis moribus eorum qui adscribi petunt sacrae militiae, prae oculis habeat oportet, maxime interesse ut a limine eiiciantur, seu ne ad tonsuram et minores Ordines admittantur ii, qui sacerdotio fungendo non sint apti; seu a Deo non sint vocati. Nam sacri Ordines, iuxta sacrorum canonum praescriptum, sub finem curriculi studiorum conferuntur: sed « turpius eiicitur, quam non admittitur hospes »: videlicet nemo nescit quam sit grave et difficile negotium, iuvenem dimittere quum paene absolverit studia theologica, nedum ob iam progressam aetatem, quocirca non facilis patet via ad aliud capessendum vitae et studiorum institutum, sed etiam ob humanarum relationum respectum, praecipue cum consanguineis et amicis, qui soliti sunt culpae, seu levitati ingenii vertere huiusmodi mutationes in vitae ratione, unde fit ut nullus non moveatur lapis ut ultra procedat qui eatenus progressus est.

4. Praeterea, prouti eruitur ex processibus apud H. S. C. agitatis de nullitate sacrae Ordinationis aut adnexarum obbligationum, scrutatores bene perspectas habere debent rationes, quae passim adducuntur ab asserentibus, se veram voluntatem non habuisse recipiendi sacram Ordinationem, aut saltem se submittendi gravibus sacrae Ordinationi adnexis obligationibus. Hae rationes sunt aliae ipsis assertoribus *intimae* seu *intrinsecae*, veluti cupiditas commodiori clericali vitae, uti vulgaris opinio est, indulgendi, honores aucupandi, lucra sibi facile comparandi, effugiendi (et haec est hodie communissima ratio) manuum laborem, – ne cogantur fodere, seu agros excolere cum parentibus et fratribus, aut aliam similem vitae rationem prosequi; – vel fruendi privilegiis clericalibus, et potissimum exemptione a servitio militari aut

a foro saeculari; vel saltem cum clericali statu altiorem gradum, etiam civiliter aestimatum, consequendi. *Extrinseca* ratio ipsi postulanti et veluti *classica* in his causis, est metus gravis, sive absolutus sive relativus, uti est metus reverentialis; utraque autem species metus est perspectissime a canonica iurisprudentia explanata.

Itaque haec Sacra Congregatio, quo facilius R.mi locorum Ordinarii praescriptis sacrorum canonum obtemperare valeant, sequentes tradit normas, respicientes scilicet methodum scrutationum, fontesque determinans unde veritas hauriri possit. Sed mens non est Sacrae Congregationi, ut omnes et singulae inquisitiones in singulis casibus absolute peragantur, cum non semel ex his nonnullae supervacaneae sint, aut non possibiles; sed ut ea colligantur, quae de moribus ordinandorum cognosci et explorata esse debent, antequam ad sacram Ordinationem tuto procedi possit.

5. Acta, quae in huiusmodi perscrutationibus conficiuntur, asservanda erunt sub secreto in Curiae tabulario.

II. – *De scrutinio ante collationem primae tonsurae et minorum Ordinum faciendo.* — 1. Appropinquante tempore, quo candidati erunt primam tonsuram et Ordines minores recepturi, scriptam ipsi exhibeant, duos saltem ante menses, moderatori Seminarii petitionem, sua manu exaratam et subscriptam, qua candide significent, se libera omnino voluntate atque spontanea, primam tonsuram et postea Ordines minores postulare.

2. Eiusmodi petitio, cui attestatio addenda erit de suscepto Baptismate et de recepto Confirmationis sacramento, ab eodem Seminarii moderatore, una cum sua personali informatione de oratoris idoneitate ad clericalem statum, Exc.mo Episcopo exhibebitur, qui nisi, attenta eiusdem moderatoris informatione habitisque forte prae oculis aliis notitiis sibi certo cognitis, dictam petitionem a limine reiiciendam esse existimaverit, normas de quibus infra observabit.

3. Quod si agatur de alumnis in regionalibus Seminariis vel in ecclesiasticis collegiis, tum italicis tum exteris, praesertim huius Urbis, degentibus, horum moderator, nisi habitualiter peculiare mandatum inquirendi iuxta sequentes normas de eiusmodi petitionibus ab Episcopis alumnorum, attenta locorum distantia, habuerit, petitionem pariter ab ipsis alumnis sibi traditam, proprio eorum Episcopo, sua informatione munitam, mittendam curabit.

4. Ordinarius, in utroque casu, uti par est, ipsam petitionem ad eumdem Seminarii moderatorem remittet, cum mandato inquirendi eius nomine et auctoritate de idoneitate et qualitatibus oratoris, pro tempore quo ipse in Seminario fuit.

Si forte desit Seminarii moderator et alius eius vices gerat, aut Seminarii moderatorem non eum esse, qui in casu utilem inquisitionem

peragere valeat, censeat Ordinarius, hic mandatum inquirendi alii deferat.

5. Seminarii moderator, diligentissime notitiam de promovendis exquirere curabit ab alumnorum praefectis, praecipue si isti sacerdotali dignitate exornentur, tum etiam ab iis qui in Seminario dictorum gerunt munus, ipsosque non solum seorsum audiet, sed etiam insimul convocatos, de singularibus nempe vocationis signis, uti sunt pietas, modestia, castitas, de propensione ad sacras functiones, de studiorum profectu, de bonis moribus, ad quod inservire poterunt interrogatoria, congrua congruis referendo, quae in appendice habentur, iuxta Mod. II et III.

Quia in Seminariis diocesanis coetus adesse debet deputatorum pro disciplina tuenda ad normam can. 1359, hi etiam, si de personis edocti sint, percontandi erunt in scrutiniis faciendis.

Quum Seminarii moderator Episcopo remittit notitias a se collectas illius mandato, suum pandat iudicium seu opinionem suam manifestet exinde habitam de candidati moribus et ingenio. Huiusmodi iudicium non parvi ponderis profecto erit: siquidem praesumitur, moderatorem, prae ceteris, de alumnis rectum iudicium fore laturum.

6. Ad rem autem intimius in singulis casibus perscrutandam, Episcopus, alumnorum, eorumque familiae parocho praeterea mandabit sedulo exquirere non modo de vocationis signis promovendorum, deque eorumdem virtutibus, seu pietate, sed etiam de anteacta ipsorum vitae ratione et de praesenti; ac maxime percontabitur quomodo sese gesserint feriarum tempore, an videlicet quamdam animi levitatem ostenderint, vel profanis rebus indulserint; et quaenam sit publica ipsorum fama (Mod. II). Insuper num candidatorum parentes bona gaudeant existimatione, et quae sint rei familiaris rationes; num lucri seu quaestus causa, eos reluctantes importunis suasionibus, precibus vel minis, vel alio modo impellant ad sacerdotium ineundum, pertimescentes scilicet aliquod familiae obventurum damnum, sacra Ordinatione posthabita. Quod si haec incitamenta aut inconvenientia sint manifesta, vel prudens de iisdem adsit dubium, Ordinarius omnibus viribus ut ab incepto desistant ipsis suaviter suadebit, vel, si casus ferat, fortiter eosdem moneat parentes de poena excommunicationis ipso facto incurrenda, ab Ecclesia contra quocumque modo cogentes ad suscipiendos sacros Ordines statuta (can. 2352).

7. Quod si parochus consanguinitate vel affinitate sit cum promovendo coniunctus, Episcopus ab alio parocho aut sacerdote in loco commorante notitias sumere curabit; idque praecipue quum aliquis sacros Ordines, antequam canonicae perficiantur publicationes, vel iisdem legitime dispensatis vi can. 998, erit suscepturus. Non parum etiam proderit ad praecavenda mala, quae ex sacrae Ordinationis one-

ribus temere susceptis oriri solent, inquirere, num aliquod abnorme ex parentibus in candidatum manavisse coniici aut suspicari fas sit, ac praecipue num corporis habitus ad libidinem sit proclivis, quod atavismum sapiat (Mod. II). Hanc inquisitionem quisquis Episcopus peragere curet pro suis subditis.

8. Praeterea Episcopus a Seminarii moderatore et ab huius gerente vices, seorsim auditis, quid de candidatis sincera fide sentiant, si fieri potest, expetat: quod quidem erit peragendum post iam acceptas notitias de ipsius mandato ab eodem moderatore collectas.

Aliae etiam personae sive ecclesiasticae sive saeculares probitate insignes, quae peculiares notitias de promovendis praebere possint, iuxta Mod. III interrogandae erunt, si eas interrogare, ex rerum et personarum circumstantiis, opportunum ducat Ordinarius, praecipue quum aliquid supersit dubii de moribus et canonica promovendi idoneitate.

9. Nec satis; nam penitius candidatorum animus singulatim erit explorandus ab Episcopo proprio vel, eo impedito, a Vicario generali, vel ex mandato, a Seminarii moderatore, seu etiam ab iis qui totius Seminarii disciplinae tutandae deputantur. Quod si agatur de alumnis degentibus in Seminariis extra dioecesim, mandatum ad hoc fieri poterit Episcopo loci commorationis vel ecclesiasticae personae dignitate fulgenti, vel ipsi Seminarii moderatori. Oportet enim, ne decipiat assensio vel fallat affectio, ut ordinandorum voluntatem Episcopus experiatur per se vel per alias memoratas personas, planeque noscat, num promovendi alienis potius suasionibus, obtestationibus, pollicitationibus pressi, seu etiam minis compulsi ac perterriti, sacram Ordinationem expetant; num etiam cognitum eis prorsus exstet, quaenam erunt onera ab eis suscipienda, ac praecipue quid caelibatus lex importet, et an parati sint hanc integre constanterque servare, divinae gratiae ope, atque opportunis rationibus pericula vitantes, adeo ut eorum conversatio, prout in *Pontificali Romano* legitur, probata et Deo placita exsistat, et digna ecclesiastici honoris augmento. Unde expediens erit ut idem Episcopus verba, quae in *Pontificali Romano* referuntur, candidatis perlegat, atque accuratius explicet, scilicet quod promovendi iterum atque iterum considerare debeant attente, quale onus appetant; quod ante sacram Ordinationem, cum sint liberi, liceat eis pro arbitrio ad saecularia vota transire; sacris autem susceptis Ordinibus, amplius per se non possint a proposito resilire, sed Deo famulari perpetuo et castitatem servare ipsos oporteat; ideoque, dum tempus est, adhortetur promovendos ut sedulo et coram Deo cogitent, quo certior idem Episcopus fiat, num in eiusmodi proposito perseverare ex animo intendant, atque ad eadem promissa implenda sint parati. Itaque verbis humanissimis ac more paterno eis suadebit, ut suum candide

sibi animum pandant fidentissime, ipsis spondens suam, si opus fuerit, se praebiturum libenter operam, ut debita libertate fruantur; adeo ut, vero deficiente proposito, in re tam gravi, aliud comparare sibi munus possint, magis sui ingenii proclivitati accommodatum.

III. – *De scrutinio habendo antequam clerici maioribus Ordinibus initientur.* — 1. Quando ex peractis perscrutationibus prudenter inferri possit, postulatorem ad studia theologica admitti posse, et primam tonsuram et deinde minores Ordines ei conferri, de inquisitionum actis in Curiae archivo asservatis iterum ratio habenda erit, quum alumnus postulabit ut ad subdiaconatum promoveatur. Ast Episcopus, seu loci Ordinarius non solum attendere debet quae iam acta sunt, sed, antequam subdiaconatus conferatur, candidati mores iterum perscrutetur oportet, servata methodo iam explicata. Verum supervacaneum est adnotare, haud necesse esse denuo inquirere de iis, quae ad alumni originem, eiusque parentum indolem et ingenium atque anteactos alumni mores spectant, nisi iusta exorta sit suspicio notitias ante habitas veritati non fuisse consentaneas. Interest vero semper inquirere de alumni moribus eiusque moralibus qualitatibus, quomodo nempe istae se exhibuerint ex vita in Seminario acta, atque ex profectu in studiis. Quibus peractis inquisitionibus, si nulla adsit canonica ratio, quae alumnum a subdiaconatu arcendum fore suadeat, hic scribere debebit sua manu declarationem, iuramento ab ipso firmandam, in Appendice relatam (Mod. I), qua scil. ipse fatetur se omnimoda libertate ad sacrum Ordinem accedere, riteque perspecta habere omnia onera eidem adnexa. Quae quidem declaratio erit similiter a Candidatis exaranda antequam ad reliquos sacros Ordines promoveantur, diaconatum nempe et presbyteratum.

2. Quum res est de diaconatu conferendo, ut plurimum sufficit prae oculis habere iam peractas inquisitiones, nisi interim novae perpendendae sint circumstantiae, quae dubitare cogant de sincero proposito candidati, aut de eius morali idoneitate servandi onera, obligationesque exsequendi sacris Ordinibus susceptas.

Eiusmodi forte exortum dubium depellendum erit, iis adhibitis inquisitionibus, iuxta normas traditas, pro casus qualitate, opportunis aut necessariis. Si vero res eo deducatur, ut clare pateat subdiaconum ad diaconatum promovendum, vel sacram vocationem reapse nunquam habuisse, aut eamdem corruptis moribus amisisse, tunc res erit intimius perscrutanda, prouti modo dicemus de subdiacono ad diaconatum promovendo, et de presbyteratu conferendo.

3. Quoties Episcopus, antequam quis ad diaconatum aut ad sacerdotium initietur, pro certo habeat ex promovendi confessionibus aut ex aliis certis indiciis et probationibus susceptis, ipsum sacra revera vocatione esse destitutum, S. Sedem adire non omittat, candide

et plane referens rerum statum, seu argumenta, quibus vehemens fovetur dubium de subdiaconi aut diaconi idoneitate ad onera maiora digne et fideliter perferenda. Res quidem agitur tanti momenti, ut Ordinariorum conscientia graviter onerata maneat de hac obligatione, ut periculum amoveatur manus imponendi diacono vel presbytero, qui gravissimo sacrorum Ordinum oneri sustinendo impar sit.

4. Ne autem ad hoc extremum res perducatur, in animo Episcoporum et locorum Ordinariorum alte sit repositum, magnopere interesse, ab ipso limine sacrae Ordinationis eos esse depellendos, qui sunt indigni et non vocati. Hi enim sanctuarium cum ingressi sint, ut humanae cupiditati aut alterius voluntati obsequantur, ut plurimum, non se praebent uti a Deo non vocatos, sed suam minus dignam agendi rationem omnimode obtegere seu simulare solent. Sunt alii, qui bona fide minores et sacros Ordines susceperunt, sed antequam presbyteratum consequantur, experiuntur se impares esse oneribus sacrae Ordinationis sustinendis, aut se vitiis vel moribus saecularibus implicarunt: in his, nimirum, facilius et apertius sanctae vocationis patebit defectus, iidemque ipsi, ut suae miserrimae conditioni consulatur, ultro efflagitabunt.

5. Maxime proinde interest praescriptas normas adamussim et diligentissime servari, antequam Episcopi candidatos ad clericalem militiam admittant, seu ad hunc finem dimissorias litteras pro suis subditis in aliena dioecesi degentibus Episcopo loci tradant. Exinde consequetur ut sacro Ordini adscripti digni dispensatores mysteriorum Dei evadant, atque magnopere tueantur provehantque in terris regnum Dei, quod tum catholicae tum civili reipublicae feliciter benevertet.

In plenariis Comitiis die 19 Decembris 1930 in Civitate Vaticana habitis, E.mi ac R.mi Patres Cardinales instructionem hanc diligenti perpensam examine, concordi suffragio adprobarunt; eamque S.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI, in audientia diei 26 dicti mensis et anni, audita relatione infrascripti Secretarii Sacrae Congregationis, ratam habere et confirmare dignatus est, mandans praeterea ut eadem instructio omnibus R.mis locorum Ordinariis notificetur, ab ipsis adamussim observanda; praecipiens etiam ut in Seminariis quolibet anno, studiorum curriculo ineunte, alumnis perlegatur, deque hisce praescriptionibus fideliter adimpletis in ordinaria de statu dioecesis relatione S. Sedem edocere non omittant; contrariis quibuscumque non obstantibus.

Placeat R.mis locorum Ordinariis de huius Instructionis receptione huic Sacrae Congregationi referre.

Datum Romae ex aedibus Sacrae Congregationis de Disciplina Sacramentorum, die 27 Decembris 1930.

M. Card. Lega, *Praefectus.*

L. ✠ S. D. Jorio, *Secretarius.*

APPENDICE

Modulo I. – *Declaratio propria manu subscribenda a Candidatis in singulis sacris Ordinibus suscipiendis, iuramento coram Ordinario praestito.*

« Ego subsignatus *N. N.*, cum petitionem Episcopo exhibuerim pro recipiendo subdiaconatus (seu diaconatus vel presbyteratus), Ordine, sacra instante Ordinatione, ac diligenter re perpensa coram Deo, iuramento interposito, testificor: nulla me coactione seu vi, nec ullo impelli timore in recipiendo eodem sacro Ordine, sed ipsum sponte exoptare, ac plena liberaque voluntate eumdem velle, cum experiar ac sentiam a Deo me esse revera vocatum.

« Fateor mihi plene esse cognita cuncta onera caeteraque ex eodem sacro Ordine dimanantia, quae sponte suscipere volo ac propono, eaque toto meae vitae curriculo, Deo opitulante, diligentissime servare constituo.

« Praecipue quae caelibatus lex importet clare me percipere ostendo, eamque libenter explere atque integre servare usque ad extremum, Deo adiutore, firmiter statuo.

« Denique sincera fide spondeo iugiter me fore, ad normam ss. Canonum, obtemperaturum obsequentissime iis omnibus, quae mei praecipient Praepositi, et Ecclesiae disciplina exiget, paratum virtutum exempla praebere sive opere sive sermone, adeo ut de tanti officii susceptione remunerari a Deo merear.

« Sic spondeo, sic voveo, sic iuro, sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango ».

(Loco)... die... mensis... anni...

(*Subscriptio*) N. N., f. N.

Modulo II. – *Inquisitio ope Parochorum peragenda.* — Parochus in sua scripta relatione super his mentem suam aperiet:

1. Num clericus in explendis pietatis operibus, videlicet in piis peragendis commentationibus, in audienda Missa, in visitatione S.mi Sacramenti atque in mariali rosario recitando sedulus et devotus exstet.

2. Num ad sacram Confessionem et ad sacram Synaxim crebro ac devote accedat.

3. Num diligenter ac pie in sacris functionibus suum ministerium expleat.

4. Num christianae doctrinae tradendae, quatenus huic muneri extra Seminarium addictus fuerit (1), suam operam navet.

5. Num studium curamque prodat divinum provehendi cultum, animarum curandi bonum, atque ad sacra exercenda ministeria propensionem patefaciat.

(1) Priusquam vero candidatus ad ulteriores sacros Ordines promoveatur, si nondum praefato muneri addictus fuerit, addici debet.

6. Quibus speciatim intendat studiis, et qua sedulitate.

7. Num profanis perlegendis libris diariisque, odium contra fidem, vel bonos mores, foventibus, sit deditus.

8. Num autumnalibus feriis, extra Seminarium clericali veste usus sit atque utatur.

9. Num praedictis feriis cum aliquibus utriusque sexus personis non bonae famae, aut etiam bonae famae sed cum scandalo et admiratione fidelium, si agatur de personis alterius sexus, familiaritatem foverit, vel loca frequentaverit haud suspicione carentia.

10. Num in loquendo probum ac integrum sese ostenderit.

11. Num occasionem praebuerit ut censoria nota afficeretur circa mores, vel Ecclesiae doctrinam et praecepta.

12. Quomodo se gerat cum pueris, puellis aliisque diversi sexus personis.

13. Num se proclivem exhibeat ad vitae commoda, ad copiosum hauriendum vinum, ad liquores sumendos, atque ad profana oblectamenta capienda.

14. Num caritatem ostendat, demissionemque atque obsequium iis qui praesunt, praebeat.

15. Quae sit publica de ipsius vocatione opinio.

16. Num inter parentes alicuius infirmitatis indicia, ac praecipue mentis morumque pravorum, adsint, quae atavismum suspicari sinant.

17. Num parentes, vel alter e familia ipsum impellant ad sacerdotium ineundum.

Modulo III. – *Interrogatorium aliis personis probis proponendum.* — Quo autem facilius personae probae interrogationibus responsa praebeant, haec ab ipsis erunt exquirenda:

1. An clericus sive in ecclesia, sive in consuetudine cum aliis habenda, pie, graviter, prudenterque se gesserit ac gerat.

2. An aliquod de sua vocatione ad sacros Ordines foveri possit dubium, et qua ratione.

3. An parentes vel alter e familia ad eosdem suscipiendos sacros Ordines ipsum impellant.

4. An familiariter utatur cum iis, qui in suspicionem veniant de fidei carentia, vel de malis moribus.

5. Quae sit publica et praecipue praestantiorum hominum existimatio de agendi ratione, tum morali tum religiosa, eiusdem clerici, et de eius vocatione ad sacerdotium ineundum.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'uso delle sacre campane. [« A. A. S. », XXIII, pag. 129].

Decreto. – Decet omnino campanas consecratas vel benedictas, quas « cuilibet ecclesiae esse convenit, quibus fideles ad divina officia alios- « que religionis actus invitentur » ad eum tantummodo usum adhiberi,

qui ab ecclesiastica auctoritate, « cui earum usus unice subest », expresse est praescriptus, ad normam canonis 1169 § 1-3 Codicis iuris canonici.

Iamvero quae de legitimo campanarum sacrarum usu ecclesiastica auctoritas non semel, anteactis temporibus, statuerat, eadem ipsa redegit in memorato canone 1169, § 4 hisce verbis: « Salvis condicio-« nibus, probante Ordinario, appositis ab illis qui campanam ecclesiae « forte dederint, campana benedicta ad usus mere profanos adhiberi « nequit nisi ex causa necessitatis aut ex licentia Ordinarii aut denique « ex legitima consuetudine ».

Porro ex relatis a nonnullis locorum Ordinariis constat, parochos et rectores ecclesiarum non deesse, qui, Ordinariis suis inconsultis, vel proclives omnino sese praebeant, vel facile sinant, ut campanae suae cuiusque ecclesiae ad usus mere profanos seu civiles adhibeantur.

Quare ad omne, si quod esse possit, dubium in re amovendum et ad abusus compescendos, haec Sacra Congregatio Concilii praescriptum eiusdem canonis 1169 § 4 in mentem revocandum eiusdemque observantiam urgendam esse censet.

Praesenti itaque decreto mandat parochis aliisque ecclesiarum rectoribus ut ipsi campanarum sacrarum usum in suis ecclesiis ad normam Codicis iuris canonici adamussim moderentur, requisita etiam tempestive et habita proprii Ordinarii licentia, si, gravi ex causa, sacrae campanae in usum non stricte religiosum sint quandoque adhibendae.

Quod quidem mandatum ut ab omnibus, quorum interest, rite servetur, Ordinarii locorum vigilantiam atque curam omnem, statutis quoque canonicis poenis, impendant, atque inobedientes, si res ferat, ad hanc Sacram Congregationem deferant.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 20 mensis Martii, anno 1931.

I. Card. SERAFINI, *Praefectus.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius.*

LEGGI CIVILI-ECCLESIASTICHE

(Continuazione, vedi pag. 82).

CAPO IV.

ASSEGNI SUPPLEMENTARI DI CONGRUA A FAVORE DEI VESCOVI ED ARCIVESCOVI, PRELATI ED ABATI CON PIENA GIURISDIZIONE VESCOVILE.

Art. 43.

Art. 3, n. 3, Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. – Art. 18, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 15, Regio decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521. – Art. 1, Regi decreti-legge 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636. – Art. 1,

Regio decreto–legge 10 aprile 1924, n. 726. – Art. 1, lettera *b*), n. 3, Regio decreto–legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1315. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° aprile 1925, al limite di lire 17.000 e per quelli che siano titolari di sedi metropolitane, di lire 18.000.

Il limite anzidetto è di lire 12.000 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Art. 44.

Articoli 20, 21, 24 e 28, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

L'assegno supplementare di congrua di cui all'articolo precedente, viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto ed è concesso a seguito di domanda dell'investito, previo accertamento delle rendite, compresi i proventi dei cattedratici, al netto delle imposte e tasse, delle passività patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti, a termini e con criteri di cui al capo I, e salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Art. 45.

Art. 22, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Non entrano nel computo delle attività il reddito presunto dell'episcopio e della casa di villeggiatura, nè quello degli annessi orti e giardini destinati all'uso personale dell'investito.

Se l'episcopio, la casa di villeggiatura e gli orti e giardini fossero dati in locazione, in tutto o in parte, è computato fra le attività il reddito corrispondente.

Art. 46.

Art. 22, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

L'annua spesa delle riparazioni ordinarie dell'episcopio e della casa di villeggiatura è ammessa fra le passività in ragione del 20 per cento del reddito determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 16.

Art. 47.

Art. 27, Regio decreto 2 luglio 1929, n. 910.

Quando manchi, o sia inabitabile l'episcopio, è compreso fra gli oneri deducibili il fitto di una casa adatta a tale uso, sempre che non vi siano altri enti o persone obbligate a provvedervi.

Art. 48.

Articoli 25 e 27, Regio decreto 2 luglio 1922 n. 910. – Art. 6, comma 2°, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Il compenso dovuto al vicario generale è incluso fra le passività nella somma di lire 2500, compresi gli emolumenti di curia da lui eventualmente percepiti calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9.

Nel caso di più diocesi unite in perpetuo può essere ammesso fra le passività il compenso per il vicario generale di ciascuna diocesi.

Art. 49.

Art. 25. Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 6, comma 2°, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Quando l'amministrazione lo riconosca necessario, può essere ammessa fra le passività, per le diocesi di notevole importanza, la spesa di un segretario, in misura non superiore a lire 1500, compresi in essa gli emolumenti di curia, eventualmente da lui percepiti e calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9.

Art. 50.

Art. 23, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Se fra le attività siano comprese prestazioni in generi o derrate, oppure delle rendite in danaro in notevole misura, esigibili fuori della sede del vescovo, sono ammesse fra le passività le spese di riscossione in ragione del 5 per cento purchè sia dimostrata la esistenza di un esattore retribuito.

Art. 51.

Art. 26, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Qualora sia provato che la spesa per la predicazione, nonchè quelle per la ufficiatura e la manutenzione ordinaria della cattedrale, sono obbligatoriamente ed effettivamente a carico, in tutto o in parte, del vescovo, arcivescovo, prelato, od abate, è ammessa in passivo una somma, da stabilirsi dalla amministrazione con giudizio insindacabile, sentito il proprio Consiglio, a titolo di concorso nelle spese anzidette, avuto riguardo alla importanza della chiesa, o della sede, nonchè alla entità dell'onere e del reddito netto della mensa.

Art. 52.

Art. 27, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 17 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con l' articolo 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810.

Al vescovo, arcivescovo, prelato, od abate, titolare di più diocesi unite in perpetuo, è dovuto un solo assegno supplementare di congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense.

Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli articoli 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede, è conservato invece il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti a norma delle presenti disposizioni ai titolari delle singole diocesi unite.

Art. 53.

Al vescovo, arcivescovo, prelato, od abate investito temporaneamente di più diocesi suscettibili di supplemento di congrua è dovuto un solo assegno supplementare, con facoltà di opzione.

Art. 54.

Art. 27, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Se il vescovo, arcivescovo, prelato, od abate sia anche titolare di qualche parrocchia unita in perpetuo alla mensa per causa distinta da quella di parrocchialità universa, ha diritto a percepire il supplemento di congrua anche

come parroco, insieme all'assegno per spese di culto, se dovuto ai sensi degli articoli 24 e 25.

Fra le passività della liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale dovutogli non è ammessa alcuna spesa per onorario al sacerdote che eserciti in atto la cura delle anime, ma qualora detta spesa fosse compresa fra le passività della liquidazione del supplemento di congrua vescovile, ne viene tenuto conto fra le attività della liquidazione del supplemento di congrua parrocchiale anzidetta.

Art. 55.

Art. 21, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Nel caso di nuova investitura, anche se per effetto di raggruppamento delle diocesi a' sensi del 2° comma dell'articolo 52, si può, a domanda del titolare, o di ufficio, procedere alla revisione della liquidazione, con riferimento alla situazione patrimoniale alla data della nomina.

CAPO V.

Assegni supplementari di congrua a favore dei parroci del territorio di Roma e dei canonici e beneficiati minori delle collegiate.

Art. 56.

Art. 1 della legge 30 giugno 1920, n. 906, che approva l'art. 5 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 1920-21. – Art. 2, Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1815. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Ai titolari delle parrocchie della città di Roma contemplate dall'articolo 2, n. 3, della legge 19 giugno 1873, n. 1402, viene corrisposto sul bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, su domanda degli investiti, con decorrenza dal 1° luglio 1920 per le parrocchie provviste di titolare a quella data, o altrimenti dalla data della nomina del nuovo investito, un assegno supplementare uguale all'aumento di cinque decimi del limite della congrua stabilito per ciascuna parrocchia in applicazione dell'articolo medesimo, e del successivo articolo 3 ultimo comma.

Dal 1° aprile 1925 il limite della congrua per i detti parroci è elevato a lire 6000 a carico dello stesso bilancio.

Art. 57.

Art. 2, Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1315. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Dal 1° aprile 1925 il limite della congrua di lire 6000 è esteso ai titolari di tutte le parrocchie non contemplate nell'articolo precedente ed esistenti nel territorio del comune di Roma a detta data.

Il supplemento di congrua eventualmente dovuto viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto fino al limite di lire 3500, e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per la differenza fino al limite di lire 6000.

Ai titolari delle parrocchie erette posteriormente al 1° aprile 1925 è concesso il supplemento di congrua nei limiti e nelle misure di cui sopra.

Art. 58.

Art. 2, comma 2°, Regio decreto–legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1515. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

A decorrere dal 1° aprile 1925, su domanda degli investiti, viene corrisposto sul bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ai canonici e beneficiati minori delle chiese collegiate non soppresse ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, un assegno supplementare di congrua, nei limiti stabiliti dall'articolo 33, comma 1°.

Per i detti canonici e beneficiati minori non è applicabile la condizione di cui all'ultimo comma del citato articolo.

Art. 59.

Articoli 23 e 30 del Concordato con la Santa Sede reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810.

La concessione dei supplementi di congrua non ancora liquidati al 7 giugno 1929 a favore degli investiti delle vicarie, delle parrocchie, dei capitoli cattedrali, delle chiese collegiate non soppresse, nonchè delle mense vescovili, appartenenti attualmente alle diocesi suburbicarie ed alla città di Roma viene fatta sulla base di una dichiarazione resa annualmente, sotto la propria responsabilità, dal Vescovo suburbicario per le diocesi e dal Cardinale Vicario per la città di Roma, attestante l'ammontare dei redditi che su dette mense e patrimoni sono corrisposti ai beneficiati.

Nel caso di nuovo assetto delle diocesi suburbicarie si continueranno a corrispondere tutti gli assegni dovuti a norma delle presenti disposizioni ai titolari delle mense e agli altri investiti dei beneficî.

CAPO VI.

Assegni per indennità di decime. Assegni, compensi e sussidi al clero di Sardegna.

Art. 60.

Art. 2, legge 14 luglio 1887, n. 4727. – Art. 38, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 17, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 33, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Quando vengano a mancare per morte o per altra causa, i vescovi, arcivescovi, prelati od abati, ed in genere i ministri di culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali fu mantenuta temporaneamente la riscossione delle decime ed altre prestazioni, a tenore dell'articolo 1, comma 2°, della legge 14 luglio 1887, n. 4727, l'amministrazione del Fondo per il culto deve corrispondere ai loro successori un annuo assegno in somma non superiore al corrispondente ammontare delle decime, e nei limiti di lire 6000 per i vescovi, arcivescovi, prelati od abati, e di lire 800 per gli altri ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora alla data di nomina

del nuovo investito il reddito netto dei rispettivi beneficî fosse inferiore alle somme anzidette.

Nelle provincie in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai ministri del culto di cui sopra, l'amministrazione del Fondo per il culto, a decorrere dal 6 agosto 1892, rimane sostituita ai comuni stessi per quella parte che tiene luogo delle decime abolite con leggi e decreti anteriori alla legge 14 luglio 1887, n. 4727, e sempre alle condizioni e nei limiti di somma rispettivamente stabiliti come sopra.

La sostituzione è limitata alla sola parte degli assegni che i comuni corrispondono a titolo di congrua, esclusi quelli relativi a spese di coadiutoria, di culto o ad altro titolo.

Per la liquidazione degli assegni in surrogazione delle decime abolite sono applicabili le presenti disposizioni.

Art. 61.

Articoli 1, 2, 3 e 4, legge 23 marzo 1853, n. 1485. – Art. 24, n. 2, legge 29 maggio 1855, n. 878. – Art. 28, n. 1, legge 7 luglio 1866, n. 3036. – Art. 4, Regio decreto–legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1315.– Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Restano fermi gli assegni attualmente corrisposti dalla amministrazione del Fondo per il culto sull'apposito fondo costituito in conseguenza dell'abolizione delle decime ecclesiastiche nell'isola di Sardegna.

Le nuove concessioni sono effettuate con decreto ministeriale.

Durante la vacanza del beneficio gli assegni dovuti al parroco sono pagati al reggente della parrocchia.

Al supplente del vice parroco è concesso invece un compenso sugli assegni relativi, con criterio discrezionale della amministrazione.

Art. 62.

Articoli 1, 2, 3 e 4, legge 23 marzo 1853, n. 1485. – Art. 24, n. 2, legge 29 maggio 1855, n. 878. – Art. 28, n. 1, legge 7 luglio 1866, n. 3036. – Art. 4, Regio decreto–legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1315. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Restano ferme altresì nell'attuale misura le somme concesse annualmente a titolo di spese di culto alle chiese di Sardegna, sul fondo di cui al precedente articolo.

È in facoltà del ministro per la giustizia e gli affari di culto di concedere sussidi al clero sardo sulle disponibilità del fondo medesimo.

CAPO VII.

Notifica delle liquidazioni. Reclami al Consiglio di amministrazione. Accordo Azione giudiziaria.

Art. 63.

Art. 2, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Art. 23, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 2, decreto–legge luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396. – Art. 2,

decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156. – Art. 12, Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. – Articoli 9, 10, 14, 16 e 21, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

La liquidazione deve essere notificata all'investito, tanto se positiva, quanto se negativa per eccedenza di reddito netto oltre il limite della congrua

Sono egualmente notificati i provvedimenti relativi a diniego o concessione parziale dell'assegno per spese di culto, di cui agli articoli 24 e 25, alla revisione delle liquidazioni di cui agli articoli 55 e 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi degli articoli 60, 77, 78 e 92.

Tali notifiche sono eseguite dall'inserviente o dal messo comunale gratuitamente.

Entro 90 giorni dalla notifica, l'investito, qualora creda di averne legittimo motivo, può, secondo i casi, produrre reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, o contro la detta revisione, o contro le parziali modificazioni della liquidazione, specificando le questioni e presentando i necessari documenti. Intanto si fa luogo al pagamento sulla base della liquidazione fatta dall'amministrazione.

Quando il titolare cui sia stata notificata la liquidazione venga a cessare dalle sue funzioni, per qualsiasi causa, durante il periodo utile per l'impugnativa di essa, senza avere prodotto il reclamo, il successore di lui avrà diritto di produrre il reclamo stesso nel termine di 90 giorni dalla data di immissione in possesso del beneficio.

L'accertamento delle rendite di cui alle lettere *b*) *c*) e *d*) dell'art. 35, divenuto definitivo nei confronti dei membri in carica del capitolo cattedrale, non può essere impugnato dai successivi investiti di canonicati, o beneficî minori, anche se questi siano vacanti all'atto della liquidazione definitiva.

Ove non sia disposto altrimenti, non è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto nei casi di materie rimesse al criterio discrezionale dell'Amministrazione.

Art. 64.

Art. 3, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Art. 26, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 2, decreto-legge luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396. – Art. 2, decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156. – Art. 5, Regio decreto 2 ottotobre 1921, n. 1409. – Articoli 10, 16 e 21, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 4, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso e nel caso di accordo ai sensi dell'articolo seguente, la liquidazione diviene definitiva anche per i futuri investiti, salve le modifiche espressamente previste dalla presente legge.

Nel caso di reclamo entro il termine suaccennato, la liquidazione, con la riserva di cui al precedente comma, deve ugualmente considerarsi definitiva in quelle parti di essa, che dal ricorrente non siano state impugnate con specifica motivazione.

Intervenuta sul reclamo la decisione del Consiglio di amministrazione, la liquidazione diviene definitiva.

Art. 65.

Art. 20, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Fino a che la liquidazione non sia divenuta definitiva, anche se non sia stato prodotto reclamo al Consiglio d'amministrazione, è ammesso l'accordo fra l'interessato e l'ufficio circa la esistenza, la natura e l'ammontare dei redditi ed oneri, agli effetti degli accertamenti del reddito netto del beneficio e della liquidazione e concessione del supplemento di congrua e dell'assegno per le spese di culto.

L'accordo deve farsi constare tassativamente mediante dichiarazione in doppio esemplare, datata e sottoscritta dall'investito e dal rappresentante dell'amministrazione, nella quale sia espressamente detto che la liquidazione è accettata nel suo insieme, con rinuncia a qualsiasi gravame amministrativo o giudiziario.

In base al detto accordo, approvato dal Consiglio di amministrazione si effettua la liquidazione definitiva.

Art. 66.

Art. 16, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 34, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

L'azione giudiziaria relativa a concessioni, liquidazioni e revisioni di supplementi di congrua e di altri assegni spettanti al clero a norma della presente legge non può essere proposta se non dopo esaurito il procedimento amministrativo stabilito con gli articoli 63 e 64 e non è più ammessa quando non sia stato sperimentato nel termine utile il reclamo al Consiglio d'amministrazione, o siano trascorsi sei mesi dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti definitivi adottati in seguito alla deliberazione del Consiglio di amministrazione in merito al reclamo.

Tuttavia se l'amministrazione non abbia provveduto sulla domanda relativa agli assegni di cui al precedente comma, o sul reclamo avverso i relativi provvedimenti, entro il limite di un anno dalla rispettiva presentazione, l'interessato può convenire in giudizio l'amministrazione affinchè sia ad essa fissato all'uopo un congruo termine.

In nessun caso sono dovuti interessi con decorrenza anteriore alla domanda giudiziale ammissibile, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 67.

Art. 16, Regio decreto–legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 34, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Le norme contenute negli articoli 63 a 66, si applicano anche nei casi in cui siano richiesti dal clero, in nome proprio o in rappresentanza di enti o beneficî ecclesiastici, altri assegni, compensi, indennità, o rimborsi che si sostenga essere dovuti dal Fondo per il culto in conseguenza delle leggi di soppressione di enti ecclesiastici.

CAPO VIII.

Pagamento degli assegni durante la vacanza del beneficio e riattivazione degli assegni a favore del nuovo investito.

Art. 68.

Art. 34, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 25 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810.

Durante la vacanza del beneficio l'assegno supplementare di congrua non viene corrisposto.

Sono invece corrisposti, all'Ordinario diocesano, quale amministratore del beneficio vacante, gli assegni e le prestazioni d'indole patrimoniale, gli antichi assegni erariali di congrua, quelli concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, e gli assegni erariali o patrimoniali dovuti a titolo di indennità di alloggio, spese di culto, od ufficiatura della chiesa.

Art. 69.

Art. 3, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Art. 3, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Art. 31, regolamento 25 agosto 1890, n. 350.

Al nuovo titolare del beneficio, previa l'applicazione degli articoli 76, 90 e 91, viene riattivato il pagamento di tutti gli assegni già iscritti a favore del suo predecessore.

CAPO IX.

Assegni per onorario e spese di culto agli economi spirituali.

Art. 70.

Art. 4, legge 30 dicembre 1900, n. 454. – Articoli 1 e 2, Regio decreto–legge 11 settembre 1919, n. 1764. – Art. 2, Regio decreto–legge 2 febbraio 1922, n. 164. – Articoli 1 e 3, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 1, Regio decreto–legge 15 novembre 1922, n. 1521. – Art. 1, Regi decreti–legge 9 luglio 1923, nn. 1635 e 1636. – Art. 1, Regio decreto–legge 10 aprile 1924, n. 726. – Art. 1, lettera *b*), Regio decreto–legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1315. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 900 è dovuto all'economo spirituale un assegno annuo di lire 1250 dal 1° aprile 1925.

L'assegno anzidetto è di lire 360 dal 1° gennaio 1901, di lire 500 dal 1° luglio 1919, e di lire 1000 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Ove le parrocchie godano di antichi assegni erariali di congrua, o di assegni in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, di cui all'articolo 68, viene corrisposta all'economo spirituale, a titolo di assegno complementare, solo la eventuale differenza per raggiungere i limiti di cui sopra.

Art. 71.

Art. 34, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 4, legge 30 dicembre 1900, n. 454. – Art. 3, Regio decreto–legge 11 settembre 1919, n. 1764. – Art. 4, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 1, Regio decreto–legge 31 marzo 1925, n. 364. – Art. 9, legge 14 giugno 1928, n. 1315. – Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 900 è dovuto l'assegno per spese di culto già liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25, fino al limite di lire 525, dal 1° aprile 1925.

Il limite anzidetto è di lire 135 dal 1° gennaio 1901, di lire 150 dal 1° febbraio 1918, di lire 225 dal 1° luglio 1919 e di lire 375 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925.

Ove le parrocchie godano di assegni a titolo di spese di culto o di ufficiatura della chiesa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 68, è dovuto agli economi spirituali solo l'eventuale differenza per raggiungere i limiti di cui sopra.

Art. 72.

Art. 4, legge 30 dicembre 1900, n. 454. – Art. 4, Regio decreto–legge 11 settembre 1919, n. 1764. – Art. 5, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Gli assegni dovuti agli economi spirituali, come dagli articoli precedenti, sono corrisposti sul bilancio del Fondo per il culto e sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

CAPO X.

Disposizioni generali.

Art. 73.

Art. 4, legge 4 giugno 1899, n. 191. – Art. 19, regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia l'origine e la causa, devono essere classificati tutti indistintamente nella categoria *C* stabilita dall'articolo 54 del Testo Unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

L'imposta di cui sopra è pagata direttamente dalle amministrazioni suddette, senza diritto a rivalsa da parte delle medesime verso gli investiti.

Art. 74.

Art. 31, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. – Art. 30, Regio decreto–legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Gli eredi del titolare di un beneficio avente diritto ad assegni per supplemento di congrua, per indennità di decime, e per spese di culto, possono richiedere gli assegni che sarebbero spettati al loro dante causa, anche se questi non ne avesse ancora ottenuto la liquidazione al momento del decesso purchè per altro ne abbia fatta regolare domanda e salva sempre la prescrizione di cui all'articolo 79.

Inoltre è fatto salvo agli eredi il diritto a richiedere, entro 5 anni dall'apertura della successione, gli assegni concessi al loro autore, da questo non ancora riscossi alla data del decesso e non colpiti dalla prescrizione suddetta.

Art. 75.

Art. 10, Regio decreto 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 31, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

L'ammontare dell'assegno da corrispondersi agli aventi diritto a supplemento, non può eccedere la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua, non ostante la esistenza di oneri e pesi. È fatta eccezione soltanto, a decorrere dal 1° luglio 1925, per la spesa del vice parroco, cappellano o coadiutore, entro il limite minimo indicato nell'articolo 17.

Art. 76.

Art. 4, Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694.

Fermi rimanendo i limiti di congrua stabiliti dalla presente legge, con decorrenza dal 1° giugno 1927 agli assegni supplementari di congrua viene applicata una riduzione pari ad un ventesimo dei limiti stessi. Detta riduzione non può superare l'ammontare dell'assegno supplementare e in ogni caso non è applicabile al limite delle spese di culto.

Art. 77.

Art. 5, Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. – Articoli 21 e 22, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Le liquidazioni divenute definitive ai termini del capo VII, possono essere modificate, di ufficio o dietro richiesta dell'investito, se siano accertati aumenti o diminuzioni del reddito netto beneficiario, dipendenti da cause permanenti e di effetto continuativo nell'asse o consistenza patrimoniale del beneficio, escluse le alienazioni di cespiti per miglioramento di immobili del beneficio compresa la casa canonica e l'episcopio.

Le modificazioni devono limitarsi alle partite dell'attivo e del passivo, alle quali si riferiscono le accennate variazioni.

La nuova liquidazione, se fatta di ufficio, ha effetto dal 1° gennaio o 1° luglio immediatamente successivo alla data del decreto di approvazione, salvo che il pagamento dell'assegno sia stato sospeso con decorrenza anteriore al 30 gennaio 1926, nel qual caso ha effetto dalla data di sospensione del pagamento.

Art. 78.

Articoli 21 e 22 Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, è nell'insindacabile facoltà dell'amministrazione di procedere d'ufficio alla revisione generale della liquidazione del supplemento di congrua, quando, per qualsiasi causa, tenuto conto eventualmente del secondo comma dell'articolo 22, siasi verificato un aumento nel complesso dell'annuale reddito netto beneficiario.

Negli accertamenti, nelle revisioni e nella conseguente rettifica dovranno essere osservati i criteri, i limiti e le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di supplemento di congrua, con riferimento, per le variazioni di reddito e degli oneri correlativi, allo stato di fatto e di diritto del beneficio al momento della revisione.

La nuova liquidazione ha sempre effetto dal 1° gennaio, o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data del decreto di approvazione, salvo che il pagamento dell'assegno sia stato sospeso con decorrenza anteriore al 30 gennaio 1926, nel qual caso ha effetto dalla data di sospesione del pagamento.

Art. 79.

Art. 6, Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. – Art. 29, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910.

Le annualità degli assegni liquidati o da liquidare a qualsiasi titolo in forza delle norme contenute nella presente legge e quelle degli assegni già erariali, o per indennità di decime, si prescrivono in 5 anni.

Art. 80.

Art. 32, Regio decreto 2 luglio 1922, n. 910. – Art. 14, Regio decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 26, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. – Art. 6, del Concordato con la Santa Sede reso esecutivo con l'art. 1 della legge 7 maggio 1929, n. 810.

Gli stipendi e gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del loro ufficio sono esenti da sequestro e da pignoramento nella stessa misura stabilita per gli stipendi e gli assegni degli impiegati dello Stato.

È ammessa la cessione degli assegni sopraindicati, fino alla concorrenza di un quinto, solo in scomputo o a garanzia di debiti contratti o da contrarsi con la prescritta autorizzazione nell'interesse del beneficio o della chiesa.

Quando risulti che l'investito abbia riscosso somme non dovutegli, l'amministrazione ha facoltà di ritenerne l'intero importo nel pagamento di assegni e relativi arretrati, anche se questi siano dovuti per altro benefiico, salva sempre ogni altra azione.

Art. 81.

Art. 33, regolamento 25 agosto 1889, n. 350. – Articoli 21 e 26 del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810.

Nel caso di sequestro del beneficio per ragioni di conservazione o tutela il pagamento del supplemento di congrua continua ad effettuarsi all'investito.

Art. 82.

Art. 25, legge 27 maggio 1929, n. 848.

Gli assegni per congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennità di decime, o altro titolo, sono corrisposti dalle amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma:

a) dalla data della bolla di nomina, per le provviste ecclesiastiche posteriori all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929 n. 810;

b) dalla data del civile riconoscimento per le provviste ecclesiastiche munite di Regio *Placet* o di Regio *Exequatur* anteriormente alla entrata in vigore della legge stessa;

c) dal 7 giugno 1929, per le provviste ecclesiastiche anteriori, ma non munite di civile riconoscimento all'entrata in vigore della legge di cui sopra.

Art. 83.

Art. 35, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

È abrogato l'articolo 4 del Regio decreto 8 luglio 1880, n. 5559, e si applicano anche ai giudizi sostenuti della Avvocatura dello Stato nell'interesse delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma le disposizioni degli articoli 18 e 19 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 novembre 1923, n. 1303.

Art. 84.

Art. 32, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Per gli enti che anteriormente al 1° luglio 1929 erano soggetti alla quota di concorso, abolita a norma dell'articolo 26 della legge 27 maggio 1929, n. 848, può procedersi all'accertamento della rendita imponibile anche mediante accordo da concludersi con le modalità di cui all'articolo 65 in quanto applicabili.

Art. 85.

Art. 37, regolamento 25 agosto 1899, n. 350. - Art. 30, Regio decreto 3 luglio 1922, n. 910.

I notai, i conservatori degli archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno l'obbligo di ottemperare alle richieste dell'amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare gratuitamente i certificati, gli estratti e le copie che venissero domandati agli effetti dell'applicazione della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

I certificati, gli estratti e le copie richieste dall'amministrazione del Fondo per il culto, o da presentarsi direttamente agli interessati, agli effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.

CAPO XI.

Disposizioni relative agli assegni già liquidati.

Art. 86.

Alle liquidazioni per supplemento di congrua definitive, e a quelle non definitive per le quali sia già intervenuto al 30 gennaio 1926 il decreto di approvazione registrato dalla Corte dei conti, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 87.

Art. 9, Regio decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. - Art. 18, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

L'imposta sui redditi agrari può essere ammessa fra le passività subordinatamente alla revisione della corrispondente rendita già computata fra le attività della liquidazione.

Art. 88.

Articoli 9 e 11, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

A decorrere dal 1° luglio 1925, l'importo dell'onere per i vice parroci, cappellani o coadiutori resta determinato a norma dell'articolo 17:

a) nella somma anteriormente ammessa fra le spese con la liquidazione del supplemento di congrua, aumentata di due terzi, se detto onere sia ad esclusivo carico del titolare;

b) in una somma da ammettersi fra le spese, agli effetti del supplemento di congrua, corrispondente ai due terzi del reddito netto e degli assegni goduti dal vice parroco, cappellano o coadiutore, se questi abbia beneficio proprio, o sia a carico di altri enti, o di privati;

c) nella somma già ammessa fra le spese con la liquidazione del supplemento di congrua, aumentata dei due terzi del complessivo ammontare della spesa stessa e del reddito e assegni predetti, quando il vice parroco, cappellano, o coadiutore sia solo in parte a carico del titolare, perchè provvisto di beneficio proprio, o perchè anche a carico di altri enti, o di privati.

In applicazione delle norme suddette, il limite di congrua può essere ecceduto a' termini dell'articolo 75, se l'investito lo richieda, subordinatamente però ai risultati della revisione del reddito beneficiario, ai sensi dell'articolo 78.

Art. 89.

Art. 13, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

La spesa già ammessa per fitto della casa canonica può essere elevata alla misura indicata nel precedente articolo 19 in occasione del cambiamento del titolare e con decorrenza da quella data, o nei casi di revisione parziale o totale della liquidazione, e con decorrenza dal 30 gennaio 1926.

Art. 90.

Art. 10, Regio decreto 28 febbraio 1924, n. 354. – Art. 31, Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

Restano fermi in confronto soltanto degli attuali investiti nell'ammontare già liquidato, salva l'applicazione dell'articolo 76, gli assegni dipendenti da liquidazioni divenute definitive, anche se eccedenti la somma rispettivamente stabilita come limite della congrua per causa diversa dall'ammissione della spesa per il coadiutore.

La relativa eccedenza sarà tuttavia assorbita in caso di eventuali aumenti dell'assegno supplementare.

Art. 91.

Art. 1, Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415. – Art. 26, legge 27 maggio 1929, n. 848.

L'eliminazione del passivo della tassa di mano-morta in conseguenza dell'esenzione disposta dagli articoli 6 e 40 del Testo Unico approvato con

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e della quota di concorso, non più dovuta dal 1° luglio 1929, viene effettuata in occasione di nuova intestazione degli assegni, e nel caso di revisione parziale o totale della liquidazione.

Art. 92.

Se l'investito di un beneficio provvisto di supplenento di congrua abbia perduto il diritto di riscuotere le decime sacramentali, e queste non siano state integralmente sostituite dagli assegni di cui all'articolo 60, gli viene concesso un corrispondente aumento dell'assegno supplementare.

Art. 93.

Le liquidazioni per spese di culto per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già intervenuto il decreto di approvazione registrato dalla Corte dei conti, potranno essere modificate al verificarsi delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 25.

CAPO XII.

Disposizioni speciali.

Art. 94.

Agli investiti di chiese palatine non cattedrali viene conservato, titolo *ad personam*, l'assegno supplementare di congrua già liquidato all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, fino a che non venga assegnata alla chiesa la dotazione di cui all'articolo 29, lettera *g*) del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede.

Art. 95.

Art. 24, legge 27 maggio 1929, n. 848, 1° comma.

Fermo restando il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza, di cui al 2° comma dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, ed all'articolo 78 del regolamento approvato con Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, le disposizioni della presente legge non si applicano agli investiti dei territori annessi al Regno nominati con bolla anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta.

Art. 96.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

QUESITI MINORI

21. – Si domanda da varie parti se su le distribuzioni canonicali gli Ordinari diocesani possano esigere la percentuale del due per cento per le spese dell'amministrazione diocesana e per le opere diocesane, di cui all'articolo 57 delle *Istruzioni* emanate dalla Sacra Congregazione del Concilio, per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, il 20 giugno 1929.

R. Salvo autorevole dichiarazione della medesima Sacra Congregazione del Concilio, o altra competente autorità, ci sembra dover rispondere in genere negativamente. Infatti la detta percentuale va esatta « su l'annuo reddito netto dei benefici anche vacanti e degli altri enti ecclesiastici »: è dunque un reddito del beneficio come tale o dell'ente come tale, mentre le distribuzioni sono *merces laboris personalis* del beneficiato. Si ha, del resto, un perfetto parallelismo nel canone 1356, circa il tributo o tassa per la massima delle opere diocesane, cioè pel Seminario. Ivi, dopo detto che a tale tributo sono soggetti tutti i benefici e enti ecclesiastici, anche le case religiose esenti non insegnanti, nella misura massima del 5 % del reddito imponibile, al netto degli oneri e spese, espressamente dichiara: « nec in eo reditu computari debent distributiones quotidianae, vel, in omnes beneficii fructus distributionibus constent, tertia earum pars ». La medesima norma deve applicarsi al nuovo tributo del 2 %, tanto più che questo è concepito in origine come un compenso di « spese d'amministrazione », pel beneficio o per l'ente, giusta il nuovo onere di vigilanza e controllo stabilito con quella *Istruzione* a carico delle Curie. Non si vede come questo si applichi alle distribuzioni, difatti nella *Istruzione* non si parla mai di esse.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. – Con motu proprio *Apostolicae Litterae*, del 18 gennaio, il Santo Padre ha ordinato che si rinnovassero, diminuendone le dimensioni (ora ridotte a quelle dello scudo e della moneta italiana da lire 20), le matrici del Piombo per le bolle da spedirsi dalla Cancelleria Apostolica, rendendone anche più artistica l'impronta, come può vedersi in [« Acta Ap. Sedis », XXIII, pag. 51].

Con Breve del 7 luglio 1930 il Santo Padre ha conferito il titolo di Basilica minore, alla chiesa, minoritica di S. Maria delle Grazie in Tersatto (Trsat) nella Dalmazia, ove è tradizione che la Santa Casa fosse posata per tre anni dagli angeli, prima di stabilirla in Loreto: è ad ogni modo un santuario cospicuo per antichità, venustà e frequenza di pellegrinaggi [ib., pag. 44].

Udienze pontificie. – In una memoranda udienza del 16 febbraio ai Parroci quaresimalisti di Roma, il Santo Padre prendendo le mosse da un memoriale dei Parroci, che gli segnalavano un triplice focolaio di infezione per le anime, nella *stampa*, nel *cinematografo*, nella *profanazione del giorno festivo*, richiamava fortemente la protezione ch in proposito si prometteva in vari articoli del Concordato lateranense (art. 1, 37) e aggiunse una energica deplorazione del *proselitismo protestante* « che si sviluppa con protervia provocante » specie con l'acquiescenza di chi più dovrebbe badare al pericolo e alla minaccia nazionale che esso costituisce.

Cause di Santi e Beati. – Sono pubblicati i seguenti decreti: *18 giugno 1930*: riassunzione della Causa del Beato Giovanni Bosco (postulatore il P. Francesco Tomassetti dei Salesiani: S. Giovanni della Pigna, Roma); *10 dicembre 1930*: introduzione della Causa del S. d. D. Giambattista di San Michele Arcangelo, sarerdote passionista: al secolo G. B. Massari, n. in Ovada (Acqui) nel 1695, † 1765, fratello di San Paolo della Croce e suo cooperatore; postulatore il P. Egidio dei S.mi Cuori (convento dei Santi Giovanni e Paolo in Roma) [cfr. 53]; *18 giugno 1930*: riassunzione delle Cause dei Beati Cardinale Giovanni Fischer, e Cancelliere Tommaso More, i celebri martiri inglesi del 1535: postulatore, P. Agostino della Vergine, trinitario (S. Carlo alle Quattro fontane, Roma) [ib., pag. 131]; su le virtù del celebre romanista Contardo Ferrini (Milano 1859–1902), dell'Università di Pavia; postulatore, per l'Università Cattolica di Milano, monsignor L. Anichini, canonico liberiano (S. M. Maggiore, Roma).

Inoltre *martedì 27 gennaio* si ebbe la Congregazione Preparatoria sui miracoli attribuiti al venerabile Antonio Maria Cloret, arcivescovo, fondatore dei Missionari figli del Cuore di Maria; il *10 febbraio* l'Antipreparatoria su le virtù della venerabile Emilia de Vialar, fondatrice delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione; *martedì 24 febbraio*, la Preparatoria su le virtù del venerabile Glicerio Landriani, novizio scolopio: il 3 marzo l'Antipreparatoria sui miracoli attribuiti al Beato Salvatore da Orta, laico minorita; il 17, la Preparatoria su le virtù della venerabile Caterina Labouré, delle figlie di Carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Lettere Pontificie. – Sono notevoli (e ci duole che fin qui ci sia mancato lo spazio per pubblicarne il testo) due splendide lettere datate dal Natale 1930, ai Cardinali Pompilj e Sincero rispettivamente per promuovere la solenne celebrazione del *XV centenario del Concilio d'Efeso*, in cui fu solennemente proclamata, contro Nestorio, la divina maternità di Maria S.ma, tra l'esultanza del popolo, che accompagnò con fiaccole e acclamando i Padri del Concilio alle loro dimore dopo la lunga vespertina disputa, e fu riconfermato splendidamente il primato di magistero del Romano Pontefice, presente nei suoi tre legati, cui aveva dato per parola d'ordine: « giudicare, non discutere ». In memoria dell'evento il Santo Padre ha già fatto restaurare il grande arco trionfale della Basilica di S. M. Maggiore in Roma, ove mirabili mosaici intessono la vita e la gloria di Maria. Per l'occasione si terrà in Roma un Congresso Mariano internazionale, dal 3 al 5 maggio; ma il Santo

Padre vuole che la celebrazione si faccia in tutta la Chiesa, commettendone gli ordini al Cardinale Sincero, per lo speciale significato che essa ha per la Chiesa Orientale. Altre lettere pubblicate sono: 25 novembre 1930, a mons. Felici Nunzio Apostolico al Chile, deputandolo suo Legato al Congresso eucaristico-catechistico nazionale chileno in Valdivia: loda specialmente il proposito di unione alla celebrazione eucaristica l'organizzazione razionale dell'insegnamento catechistico: addita nell'Eucaristia la fonte di pace e di concordia, particolarmente opportune tra gli sconvolgimenti politici [«A. A. S.», XXIII, 48]: 13 dicembre, a mons. Giulio Zichy, arcivescovo di Colocsa in Ungheria, pel 25° di episcopato [ivi, pag. 49]; 15 dicembre: al Cardinale Pompilj, suo Vicario, pel suo cinquantesimo sacerdotale, lodandone specialmente la perizia giuridica, e la prudenza nel governo delle due diocesi Roma e Velletri, con particolar rilievo della sua predilezione pel Seminario e per l'Opera delle vocazioni [ib., pag. 50].

Circoscrizione ecclesiastica. – È stata pubblicata la Bolla *Pastoralis officii*, del 13 agosto 1930, con cui si è riformata, secondo il concordato prussiano, la circoscrizione territoriale delle diocesi di Prussia (cfr. «Mon. Eccl.», 1930, pag. 48 s.): hanno quindi nuovi confini le archidiocesi di Colonia, per erezione della nuova diocesi di Aquisgrana (sede cattedrale la chiesa della Assunta), e di Breslavia, per erezione della diocesi di Berlino (in S. Edvige): a Colonia vengono assoggettate come suffraganee Limburgo (fin qui sotto Friburgo) e Osnabrück (fin qui immediatamente soggetta alla Santa Sede), mentre conserva Münster e Treviri; a Breslavia oltre Berlino viene assoggettata Warnia (in Frauenburg) e la nuova prelatura *nullius* di Schneidemühl; Paderbona viene eretta a metropolitana, dandole per suffraganee Fulda e Hildesheim. Di ciascuna vengono, per maggiore esattezza enumerati i decanati (vicarie foranee) e le parrocchie singole [« A. A. S.», XXIII, pag. 34].

Sono pure pubblicati i Brevi che erigono la nuova prefettura apostolica di Abmtata nell'Africa meridionale (30 marzo 1930) distaccandola da Marianhill [ib., 41] (31 maggio 1930), il Vicariato Apostolico di Caqueta in Columbia, dalla prefettura omonima [ib., 42] e similmente per elevazione (23 luglio) il Vicariato Apostolico del Matadj, nel Congo belga [ib., 46] e quello del Gran Namaqualand nell'Africa del Sud [ib., 116]; nonchè il Breve del 23 luglio 1930 che erige altro Vicariato Apostolico di Hendschow nella Cina distaccandolo dal Vicariato di Changska [ib., 47]. Nuova Missione indipendente è quella del Rajaburi eretta nel Siam, distaccandola dal Vicariato di Bangkok e dalla diocesi di Malacca [ib., 115].

È da segnalarsi la rettifica di confini tra il distretto occidentale e il distretto centrale del Capo di Buona Speranza, ordinato con Breve del 28 giugno 1930, per cui le dieci provincie da Worcester a Ladysmith passano dal Vicariato del primo alla Prefettura del secondo distretto [ib., 44].

Infine la Bolla *Apostolicis Litteris*, del 1° agosto 1930, cambia il nome della diocesi di Lead negli Stati Uniti in quello di Rapidopolitana, da *Rapid-City* ove viene trasferita la sede della diocesi e la chiesa cattedrale (dell'Immacolata) [ivi, pag. 113].

Nuovi Vescovi. – Notiamo: *13 gennaio*, mons. Corrado Gröber, vescovo di *Meissen* (Sassonia); *14 id.*: mons. Luigi dell'Aversana, vescovo anche di *Venosa*; *30 id.*: mons. Francesco Gonzalez, già vescovo di Campêçhe, vescovo di *Cuernavaca*; mons. Edoardo Herberhold, vescovo di *Ilheos*; mons. Guglielmo Tritschler, vescovo di *San Luis de Potosi*; mons. Giuseppe Vogt, vescovo di *Aquisgrana*; *6 febbraio*, mons. Giuseppe O'Sullivan, vescovo di *Charlottetown* (U. S. A.); *12 id.*, mons. Arcangelo Mazzotti, arcivescovo di *Sassari*; *18 id.*: mons. Giuseppe Venturi, già di Cagli, arcivescovo di *Chieti* e *Vasto*; mons. Gaudenzio Manuelli, già vescovo di Anagni, arcivescovo di *Aquila*; *21 id.* mons. Francesco Hartz, prelato di *Schneidemühl*; *6 marzo*: mons. Mariano Vianello, vescovo di *Fidenza*; *11 id.*: mons. Francesco De Filippis, vescovo di *Veroli*; *28 id.*, mons. Giuseppe Rossino, arcivescovo titolare di Tessalonica, e visitatore apostolico permanente dei Seminari d'Italia.

RECENSIONI

M.lle Adèle Jörgensen Veng. *Una donna moderna.* Sua vita e sue esperienze in Italia (1920–1930). Traduz. di Maria Colombo Gatti. – Roma, Desclée e C., 1931. Un volume di pag. 80, lire 5.

Con efficace semplicità l'Autrice di questo libro narra le vicende a lei occorse durante dieci anni della sua vita passati in Italia: e le narra allo scopo di mostrare ad altre sue simili come sia sempre possibile ad una donna crearsi una vita economicamente indipendente che gioverà sia che essa sia destinata a sposarsi sia che debba restar nubile. Venuta in Italia e in Roma come delegata per trattare a nome della Compagnia di Assicurazione marittima « Royal Chartre » essa ha potuto negli anni pur difficili del dopoguerra mediante la sua tenace ed intelligente attività annodare relazioni e stipulare contratti che mentre hanno giovato alla Società da lei rappresentata hanno anche servito a fornirle una situazione economica indipendente. Perciò osserva giustamente l'Autrice alla fine del suo lavoro se le donne moderne avranno l'ambizione dell'onestà e il nobile orgoglio di riuscir nelle loro intraprese « non tarderà l'epoca in cui verranno considerate abili come gli uomini, il loro lavoro sarà ricercato, il loro salario aumentato e, per merito loro, si avrà nella società, un concetto ben più elevato della donna facendone rispettare il lavoro ».

FATTI DEL MESE

Nella Città Vaticana l'avvenimento culminante fu in febbraio la celebrazione del IX anniversario della elezione (7) e dell'incoronazione (12) del Sommo Pontefice, cui si collegò nel Vaticano un duplice avvenimento di tecnica scientifica, nella inaugurazione della Centrale elettrica, e specialmente in quella della stazione radio, fatte personalmente dal Santo Padre. Il messaggio ch'Egli pronunziò in latino alle ore 16,50 del giorno 12, « ad omnem gentem et ad universam creaturam » fu ascoltato ovunque con interna commozione, che fece inginocchiare anche molti acattolici al pronunziarsi la Benedizione apostolica, che era

per tutti, i fedeli, i gerarchi, i religiosi, i missionari, i laici, infedeli e dissidenti, governanti e sudditi, ricchi e poveri, operai e padroni, afflitti e perseguitati. Il ricevimento del messaggio, ostacolato specialmente in Francia, Inghilterra e nel Canadà, ove si dovette ricorrere a captare le onde emesse da altre stazioni ritrasmittenti, fece sorgere a tutta prima l'idea che i sovietici, ivi ricordati come i nemici di Dio e dell'umana società, cercassero di perturbarlo; ma pur non escluso ciò, la cosa sembra potersi spiegare scientificamente per la cosiddetta *zona del silenzio* che si frappone nel fascio delle onde corte: il problema attende ancora la sua soluzione.

L'11 febbraio, data della firma del Concordato, fu festeggiato per la prima volta come solennità civile in luogo del 20 settembre, con comune esultanza in tutto il Regno.

Le giornate dal 23 febbraio al 1° marzo furono decisive per l'importante argomento dell'accordo navale tra la Francia e l'Italia, che appunto il 1° marzo potè annunziarsi come fatto compiuto *in massima*. Il testo, pubblicato l'11 successivo, lasciando impregiudicata la questione della parità, l'applica in pratica tanto alle navi di linea (2), che agli incrociatori (7) nuovi, quanto al naviglio da rinnovare, per cui la Francia si ritiene autorizzata a costruire circa un 60 mila tonnellate in più, specie nei sottomarini: l'accordo dovrebbe durare fino al 1936, ma non dispone per i preventivi immediatamente successivi a questa data, forse confidando che la futura conferenza generale del disarmo provvederà anche a ciò. Alla Camera si ebbero dal 12 febbraio in poi proficue discussioni sui bilanci (agricoltura, colonie, interni, lavori pubblici, esteri): particolarmente notevoli gli accenni del sottosegretario Arpinati, alla politica demografica del Governo, la quale merita incondizionate lodi. Il conto del bilancio segna un *deficit* di circa un miliardo, cui vanno aggiunti nuovi debiti interni, per circa mezzo miliardo, ma si tratta di spese imprescindibili, dovute specialmente ai disastri tellurici. Deve anche segnalarsi la sentenza arbitrale pronunziata dal Re d'Italia il 3 febbraio, tra la Francia e il Messico, circa la pertinenza dello scoglio di Clipperton, nel Pacifico, aggiudicato alla Francia.

All'estero continuano e si accentuano le conseguenze del disagio economico mondiale, di cui approfittano i soliti mestatori politici. La inquietitudine è particolarmente grave nella Spagna, alla vigilia delle elezioni generali amministrative, per cui voci ormai anche autorevoli come quelle di Romanones, Prieto e Alhucemas richiedono il cambiamento di regime per la convocazione della Costituente. Così il Gabinetto Berenguer dovette rassegnare le dimissioni al Re il 14 febbraio, che mostrò di affidare il Governo a Sanchez Guerra, capo dei « costituzionisti », ma dopo il suo rifiuto, chiamò a costituirlo l'ammiraglio Aznar, della destra monarchica: si tenta infatti una nuova concentrazione monarchica, ch'è però vivamente contrastata dai repubblicani socialisti, che sembrano guadagnare il campo a vista d'occhio. In Inghilterra fu memorando il discorso che il cancelliere Snowden pronunziò l'11 febbraio su le gravi difficoltà della stessa finanza britannica, che impone ormai non solo economie, ma riduzioni anche nei salari: il discorso fece cessare come d'incanto la controversia fra operai e impresari tessili del Lancashire, che minacciava di estendersi in uno sciopero generale a rincaro della invadente disoccupazione: ma non liberò il Governo dalle critiche anche del partito laburista, che vede cadere ad una ad una, per forza maggiore, senza dubbio tutte le promesse elettorali. In Germania le intemperanze dei nazional-socialisti, le cui dottrine sono state dichiarate incompatibili con la fede cattolica da tutto l'episcopato tedesco, trovano pure una dura resistenza nel Governo, a segno che il 10 febbraio, visto cadere il loro proposito di ostruzionismo, i deputati di quel partito si ritirano . . . su l'Aventino. In Jugoslavia, il 19 marzo,

festa di san Giuseppe, in alcune chiese si tennero funzioni in cui si invitò a pregare per i connazionali oppressi, in Italia: la sconvenienza di questa imitazione di quanto fece il Santo Padre per i perseguitati dai comunisti russi, salta agli occhi di tutti, e non si spiega, come ben osserva la « Civiltà Cattolica » (p. 92) che « con le insidie, soprusi e vessazioni d'ogni sorta che i cattolici, sloveni e croati in specie ricevono dal Governo serbo e connazionali scismatici, che li accusano di nemici della patria provocandone ed esagerandone le dimostrazioni anti-italiane ». Il 23 marzo venne preannunciato ufficialmente l'accordo doganale fra l'Austria e la Germania, che abolisce il dazio fra loro (eccettuati i generi di monopolio) e unifica le tariffe doganali di fronte agli altri paesi; in Francia e nei paesi satelliti di questa, vi si vide naturalmente un prodromo per l'unione politica, la temuta *Anschluss*. Al Perù nuova rivoluzione iniziatasi il 20 febbraio dai seguaci dell'ex presidente Leguia, ha preso il sopravvento rovesciando il Governo di Sanchez-Cerro: il 10 marzo è costituita la nuova Giunta con a capo il dott. O' Campo. Nell' India si è giunto a un accordo tra il Gandhi e il Governo inglese, per cui è cessata dal 4 marzo effettivamente la disobbedienza civile.

Sono defunti: 7 febbraio, il senatore Tommaso Tittoni, già Presidente del Senato e poi dell'Accademia d'Italia; 15 marzo, il celebre P. Giovanni Semeria, dei barbaniti (n. 1867); 19 marzo, l'eroico comandante Umberto Maddalena, con due valorosi compagni, per una sciagura aviatoria su le acque di Marina di Pisa.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16